

SENTENZA

Cassazione penale sez. II - 09/03/2023, n. 22963

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VERGA Giovanna - Presidente -
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere -
Dott. COSCIONI Giuseppe - Consigliere -
Dott. TURTUR M. Marzia - Consigliere -
Dott. LEOPIZZI Alessan - rel. - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.C., nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 17/08/2022 del GIP TRIB. MINORENNI di ROMA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

lette le conclusioni del PG ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto

l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con

trasmissione degli atti al Tribunale per i Minorenni di Roma.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Roma, su conforme richiesta del Pubblico ministero, con sentenza del 17 agosto 2022, depositata il 23 agosto 2022, ha dichiarato non doversi procedere nei riguardi di B.C., e altri, in relazione al delitto di concorso in insolvenza fraudolenta, per irrilevanza del fatto.

2. Ricorre per saltum il difensore di fiducia di B.C., deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge processuale in relazione al D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 27, comma 2, e art. 127 c.p.p., comma 5, per avere il giudice di primo grado pronunciato sentenza de plano, senza la fissazione dell'udienza camerale.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, convertito nella L. 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto del D.L. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 94, comma 2, come modificato dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199, con la quale è stato convertito il D.L. 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini di legge, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. del D.P.R. n. 448 del 1988 art. 27, commi 1 e 2, recitano testualmente: "Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e la occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minore. Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti il minore e l'esercente la potestà dei genitori, nonché la persona offesa dal reato". La norma in questione prevede, dunque, in presenza di un fatto socialmente non rilevante, una procedura camerale partecipata, ai sensi dell'art. 127 c.p.p., come emerge indubabilmente dall'indicazione espressa dei soggetti che possono partecipare all'udienza, previo rituale preventivo avviso, per essere sentiti, ove presenti, dal giudice. In tal senso, è l'interpretazione di legittimità, che il Collegio condivide e ribadisce, secondo la quale l'oggettivo contenuto del controllo giurisdizionale riservato al G.i.p. sulla richiesta dell'organo dell'accusa giustifica e impone le forme e le garanzie del contraddittorio e la definizione con sentenza, allo specifico fine di tutelare l'eventuale interesse del minore a una formula di proscioglimento nel merito più favorevole (Sez. 5., n. 21206 del 03/03/2017, non massimata; Sez. 1, n. 15059 del 2006, non massimata; Sez. 4, n. 564 del 19/05/1992, Santoro, Rv. 192809).

Questa decisione definitiva del giudizio a carico di minorenni, quindi, non può essere emessa senza la possibilità per l'imputato di dispiegare in udienza nella maniera più ampia il proprio diritto di difesa. Secondo l'insegnamento del Giudice delle leggi, infatti, il presupposto della richiesta della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto è la valutazione che l'ulteriore corso del procedimento rechi pregiudizio alle esigenze educative del minore; l'eventuale interesse di quest'ultimo a una formula di proscioglimento più favorevole può pertanto trovare ingresso nell'udienza in camera di consiglio prevista dalla legge, nel corso della quale si ha la possibilità di chiedere al giudice di non accogliere la richiesta di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (Corte Cost., ord. n. 103 del 1997). Pertanto, la piena tutela del preminente interesse del minore - che non deve essere fatta "meccanicisticamente coincidere con la sua immediata fuoruscita dal circuito processuale" - postula che l'interessato, e per lui l'esercente la potestà genitoriale, siano

posti nelle condizioni di ottenere, ove ne sussistano i presupposti, la formula di proscioglimento più adeguata alla natura e ai profili soggettivi del fatto contestato (Corte Cost., sent. n. 149 del 2003, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 27, comma 4, nella parte in cui prevede che la sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto possa essere pronunciata solo nell'udienza preliminare, nel giudizio immediato e nel giudizio direttissimo).

Nel caso di specie, il G.i.p. ha viceversa provveduto de plano; in motivazione si dà solo atto che gli indagati hanno prestato il consenso alla definizione del processo allo stato degli atti (ciò che comporta la piena utilizzabilità degli atti medesimi, ma non incide sulle formalità del rito).

L'art. 127 c.p.p., comma 5, prevede peraltro che la violazione delle norme inerenti il contraddittorio è sanzionata con la nullità.

3. La sentenza impugnata, resa senza l'attivazione del necessario contraddittorio, deve dunque essere annullata senza rinvio, disponendosi la rimessione degli atti al Tribunale per i minorenni di Roma - Sezione Giudice per le indagini preliminari, in diversa persona fisica, per l'ulteriore corso, ai sensi dell'art. 569 c.p.p., commi 1 e 4.

4. Deve farsi luogo all'oscuramento dei dati della presente sentenza, relativa a imputato minorenni.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale per i minorenni di Roma.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2023.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2023